

"L'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta non è tenuto a pubblicare i dati di cui all'art. 22 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 dal momento che lo stesso:

- a) non ha potere di nomina di Amministratori di Enti Pubblici (art. 22 comma I lettera a D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33);
- b) non detiene quote di partecipazione - neppure minoritarie - di società (art. 22 comma I lettera b D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33);
- c) non controlla Enti di diritto privato (art. 22 comma I lettera c D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)"